



### Mittente

**Mittente:** 0980/PUGLIA/Entrate Contributive, Vigilanza  
 Documentale E Ispettiva/Miscioscia Francesco  
**Data:** 06/09/2021 22.40.37  
**Segnatura:** INPS.7800.06/09/2021.0396194(Segnatura in Entrata)  
**Segnatura Mittente:** INPS.0980.06/09/2021.0012286

### Destinatari:

#### **Destinatari (6):**

0900/Direzione  
 0901/Direzione  
 1600/Direzione



### Informazioni aggiuntive

**Stato lettura:** Letto Simeone Cesare 07/09/2021 13.01.13  
**Message ID:** <D46AC25A58F9E13D7AC4E9AD89EAC984>  
**Titolario:** 800.010 - Posta Elettronica Istituzionale  
**Ricevuta:** No  
**Riservatezza dati:** Pubblico

### Comunicazione

**Oggetto:** Inoltro: Ripresa dell'attività di emissione degli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 Ripresa dell'attività di emissione degli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122

### **Corpo del messaggio:**

Si richiama l'attenzione sulla nota Pei sotto riportata, con cui la D.C. Entrate ha comunicato il cronoprogramma della ripresa delle attività di emissione degli AVA, che si è reso necessario adottare a causa del volume dei crediti da gestire a seguito della fine del periodo di sospensione dell'emissione degli AVA.

La Pei indica in modo analitico modalità e termini dell'infasamento centralizzato dei crediti in base al loro stato (cfr. par. 1, lettere a, b e c) nonché le indicazioni operative cui le Sedi dovranno scrupolosamente attenersi, precisando in particolare che qualora le Strutture territoriali rilevino la necessità di procedere all'immediata attivazione del recupero coattivo per il tramite degli Agenti della Riscossione dei crediti riconducibili a contribuenti che, in ragione della complessiva entità dell'esposizione debitoria, del comportamento adottato o dello stato dell'attività dell'impresa, presentino profili di rischiosità, dovranno agire in deroga alle tempistiche ivi indicate. La Pei evidenzia anche che è a cura della sede la formazione degli avvisi di addebito relativi ai crediti oggetto di revoca della rateazione nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare 108/2013,

nonché ai crediti per i quali il contribuente abbia fatto espressa richiesta di regolarizzazione presso l'Agente della Riscossione. Si raccomanda di inviare con la massima sollecitudine la presente nota a Responsabili e operatori interessati.

Francesco Miscioscia  
Dirigente Area entrate contributive e vigilanza

---

Mittente: 0023/ENTRATE/Direzione/Pignotta Gianluca Maria

Protocollo: INPS.0980.06/09/2021.0012280

Data di ricezione: 06/09/2021 16.20.24

### **Premessa**

L'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 - dal 21 febbraio 2020 per le zone comprese nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 <sup>(1)</sup> - al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Decreto Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 9, comma 1, modificando il citato articolo 68, comma 1, ha differito il predetto termine di versamento fissato in origine al 31 maggio 2020, da ultimo, al 31 agosto 2021 <sup>(2)</sup>.

In conformità a tale previsione, l'Istituto ha temporaneamente disposto la sospensione dell'attività di emissione degli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 <sup>(3)</sup>.

#### **1. Ripresa dell'attività di emissione degli avvisi di addebito**

Terminato il periodo di sospensione, avuto riguardo ai volumi dei crediti da gestire, si è reso necessario definire un cronoprogramma delle attività che, con opportuna gradualità, consentiranno di pervenire alla normalizzazione della gestione dei crediti in fase amministrativa distinguendo tra:

- a. crediti scaduti alla data del 31 gennaio 2020 <sup>(4)</sup> per i quali non erano state concluse le attività di formazione degli avvisi di addebito;

- b. crediti scaduti a partire dal mese di febbraio 2020 fino alla data del 31 agosto 2021, termine di cessazione della sospensione.

Di seguito si illustrano le tempistiche delle attività centralizzate rispetto alle quali le sedi, in modo complementare, saranno chiamate ad operare per garantire la puntuale tutela dei crediti escludendo ogni pregiudizio nel recupero degli stessi.

- a. **Crediti per i quali alla data del 31 gennaio 2020 non erano state concluse le attività di formazione degli avvisi di addebito**

Si rappresenta che, alla data di avvio del periodo di sospensione, sono stati deinfasati centralmente i crediti che avrebbero dovuto essere consegnati agli Agenti della Riscossione nella finestra 10/03/2020. Sulla base delle disposizioni impartite con la circolare n. 64 del 28/05/2020, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intendesse avviare nel periodo interessato dalla sospensione, è stata prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contribuivi all'Agente della Riscossione a cura delle Strutture territoriali tramite il ripristino della funzione di infasamento manuale.

In ogni caso, è stato precisato che la sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito dovesse essere contemperata con l'esigenza di salvaguardare i crediti prevedendo la formazione del titolo esecutivo per quelli a rischio prescrizione, ex articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avuto riguardo alle disposizioni che ne hanno sospeso il decorso (5). È stato altresì evidenziato che, ricorrendo tali ipotesi, le Strutture territoriali avrebbero dovuto valutare la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Tenuto conto delle attività che ciascuna sede ha posto in essere in adempimento a quanto sopra riepilogato, sono in corso le attività di rilevazione dei volumi dei crediti in fase amministrativa riferiti ai periodi scaduti al 31 gennaio 2020 propedeutiche all'avvio dell'infasamento centralizzato.

Si sottolinea che la rilevazione ha ad oggetto i crediti che, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 335/1995, non risultano prescritti avuto riguardo alla prima data utile per l'emissione degli avvisi di addebito (10/09/2021).

Resta inteso che i periodi per i quali le sedi hanno provveduto, secondo quanto indicato nella citata circolare n. 64/2020, ad effettuare l'atto interruttivo della prescrizione dovranno essere infasati manualmente, fatte salve diverse indicazioni che saranno fornite successivamente con apposite "News" nelle procedure delle singole Gestioni.

Costituisce deroga rispetto alle predette istruzioni, la gestione dei crediti relativi ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per i quali la procedura, rilevando l'intervenuta notifica dell'atto interruttivo, consentirà l'effettuazione dell'infasamento centralizzato; tuttavia verrà lasciata alle sedi la gestione delle posizioni scartate poiché abbinata a particolari evidenze di cui si darà notizia con apposito messaggio.

L'infasamento centralizzato sarà effettuato operando una ripartizione numerica dei crediti tale da risultare coerente con la ripresa graduale delle attività di notifica comunicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si specifica che la finestra di consegna degli avvisi di addebito agli Agenti della Riscossione del 25/09/2021 sarà utilizzata per dare avvio alla programmata attività di normalizzazione che si concluderà entro la fine del corrente anno 2021.

Tuttavia, al fine di escludere che una parte dei crediti a rischio di prescrizione non sia stata puntualmente gestita secondo le indicazioni sopra illustrate, saranno infasati nei termini utili per la formazione degli avvisi di addebito, con data consegna 10/09/2021:

- i contributi non versati dagli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti relativi alla terza e quarta rata 2015 (scadenza legale 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016);
- i contributi non versati dai datori di lavoro non agricoli relativi ai mesi di competenza ottobre/novembre/dicembre 2015;
- i contributi non versati dai datori di lavoro privati iscritti alla Gestione pubblica relativi ai mesi di competenza fino a dicembre 2015;
- i contributi non versati dai datori di lavoro agricoli relativi al II trimestre 2015 (scadenza legale 16/12/2015).

**b. Crediti scaduti dal mese di febbraio 2020 fino al termine di cessazione della sospensione ossia fino al 31 agosto 2021**

I crediti scaduti a partire dal mese di febbraio 2020 saranno oggetto di infasamento centralizzato secondo la medesima logica di gradualità

della formazione dei titoli a partire dal gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Si specifica tuttavia che i crediti il cui versamento è stato sospeso per effetto di disposizioni emergenziali da Covid-19 resteranno esclusi dalle attività centralizzate di emissione degli avvisi di addebito fino al 31 marzo 2022 per assicurare il completamento di tutte le sistemazioni contabili relative ai pagamenti effettuati in conto delle rateizzazioni di cui alle richiamate disposizioni che costituiscono il presupposto per procedere alla dichiarazione di decadenza dal beneficio e alla conseguente attività di recupero coattivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel messaggio n. 102 del 13/01/2021.

Pertanto, con riferimento alle medesime partite creditorie, le sedi, fino alla medesima data del 31 marzo 2022, non dovranno assolutamente attivare la funzione di infasamento manuale al fine di escludere la formazione di titoli esecutivi che possano risultare non corretti nell'importo della contribuzione sospesa ancora da versare. Si fa riserva di fornire con successiva comunicazione l'eventuale modifica di tale termine.

Le stesse indicazioni trovano applicazione con riferimento ai contributi interessati da procedure di esonero connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le quali il beneficiario abbia presentato la relativa domanda nei termini fissati per ciascuna fattispecie.

In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b), resta fermo che le Strutture territoriali, ove rilevino la necessità di procedere all'immediata attivazione del recupero coattivo per il tramite degli Agenti della Riscossione dei crediti riconducibili a contribuenti che, in ragione della complessiva entità dell'esposizione debitoria, del comportamento adottato o dello stato dell'attività dell'impresa, presentino profili di rischiosità, dovranno agire in deroga alle tempistiche ivi indicate.

Analogamente, resterà a cura della sede la formazione degli avvisi di addebito relativi ai crediti oggetto di revoca della rateazione nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare n. 108 del 12/07/2013, nonché ai crediti per i quali il contribuente abbia fatto espressa richiesta di regolarizzazione presso l'Agente della Riscossione.

## ***2. Ripresa dell'attività di emissione degli avvisi di addebito riferita ai crediti dei datori di lavoro aventi natura giuridica di Pubblica Amministrazione***

Si rappresenta in ultimo che per i datori di lavoro aventi natura giuridica di Pubblica Amministrazione, in considerazione della

sospensione legale dei termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 10 bis, della legge n. 335/1995, l'infasamento centralizzato delle partite a debito scaturite dalla validazione degli Estratti Conto Amministrazione avverrà, nel rispetto del criterio di vetustà del credito, con le finestre del 10/10/2021, del 10/01/2022 e del 10/04/2022.

Codeste direzioni avranno cura di dare tempestiva comunicazione dei contenuti della presente PEI alle strutture territoriali di propria competenza.

Il Direttore centrale  
Vincenzo Tedesco

## NOTE

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, i termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
  
2. L'articolo 68, comma 1, è stato modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 99, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'articolo 22-bis, comma 2, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. a), decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dall'articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99; vedi, anche, l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 41/2021 e l'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge n. 73/2021. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'articolo 1, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'articolo 1, comma 5, decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'articolo 1, comma 2, decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7. I citati decreti-legge n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'articolo 1, comma 2, legge 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge n. 3/2021 e n. 7/2021. Antecedentemente, identica modifica a quella disposta dal citato articolo 1-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 125/2020 era stata prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. a), decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto-legge n. 129/2020.

3. Cfr. circolari n. 37 del 12/03/2020, n. 52 del 09/04/2020 e n. 64 del 28/05/2020; messaggi n. 2457 del 16/06/2020, n. 3405 del 22/09/2020 e successive comunicazioni nelle "News" delle procedure delle singole Gestioni.
  
4. Tale termine è correlato alla circostanza che la sospensione ha avuto decorrenza da febbraio 2020.
  
5. Articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Cfr. Circolare n. 64 del 28/05/2020, paragrafo 10. e circolare n. 126 del 10/08/2021.

Stampato il 26/09/2021 09.55.42 da RISORSE\csimeone